

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO**

Approvato con delibera di C. C. n. 68 dell'11.11.2003

Revisioni:

Abrogazioni:

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Tipologia del mercato - Merceologie ammesse
- Art. 3 – Assegnazione decennale dei posteggi
- Art. 4 – Partecipazione al bando
- Art. 5 – Contenuti del bando
- Art. 6 – Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati
- Art. 7 – Riassegnazione dei posteggi
- Art. 8 – Spostamento di posteggio: miglioria-scambio
- Art. 9 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 10 – Descrizione della circolazione interna al mercato
- Art. 11 – Mercati straordinari
- Art. 12 – Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 13 – Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
- Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
- Art. 15 – Norme in materia di funzionamento del mercato
- Art. 16 – Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità
- Art. 17 – Comitato consultivo di mercato
- Art. 18 – Affidamento della gestione di servizi accessori
- Art. 19 – Sanzioni

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato, istituito e localizzato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 17 aprile 1991; tale deliberazione definisce le caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato e, in particolare:

- ♦ l'ubicazione;
- ♦ la delimitazione e la superficie dell'area di pertinenza;
- ♦ il numero, la dislocazione, la dimensione e la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi;
- ♦ la giornata di svolgimento;
- ♦ il periodo dell'anno in cui si svolge.

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non ne costituiscono modifica.

Art. 2
Tipologia del mercato - Merceologie ammesse

Il mercato dell'antiquariato è un mercato a merceologia esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della L.R. 25 giugno 1999, n. 12.

Possono partecipare al mercato i commercianti di oggetti di antiquariato, cioè di quei beni mobili che abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico e/o artistico come, ad esempio, le stampe, le ceramiche, gli autografi, i manoscritti, le monete, i libri, l'oggettistica, le medaglie ed affinità.

Al fine di individuare gli oggetti che possono essere posti in vendita, si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato "modernariato".

Possono partecipare, inoltre, i commercianti di "cose usate", cioè di quegli oggetti che, pur essendo stati utilizzati per l'uso cui sono stati creati, nonostante il deterioramento, conservino un certo valore commerciale, come, ad esempio, i libri usati.

E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete, medaglie ed oggetti di collezionismo diffuso.

La vendita di oggetti di collezionismo diffuso è ammessa esclusivamente a condizione che ciascun operatore riservi alla loro esposizione un'unica parte del banco, non superiore al 10% dello stesso.

Art. 3
Assegnazione decennale dei posteggi

I posteggi liberi all'interno del mercato dell'antiquariato, da assegnare con concessione decennale, verranno comunicati alla Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; apposito bando verrà emanato per tale assegnazione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e, contestualmente, la relativa autorizzazione, a seguito degli esiti del bando di cui sopra, applicando quale criterio di priorità il maggior numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad una unica autorizzazione.

In caso di parità di presenze si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri:

1. maggiore anzianità dell'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
2. maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.

Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito del mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Art. 4
Partecipazione al bando

Il bando per l'assegnazione viene esposto all'Albo Pretorio del Comune ed è riferito ai posteggi da assegnare, già comunicati alla Regione Emilia-Romagna al fine della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Le domande per l'assegnazione, conformi a quanto previsto nel bando di cui al successivo art. 5, devono riguardare un solo posteggio e devono pervenire nei 30 giorni successivi a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (nel caso il trentesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo). A tal fine, fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune, nel caso in cui l'istanza sia presentata a mano.

Art. 5
Contenuti del bando

Il bando di cui ai precedenti articoli deve contenere le indicazioni relative:

1. ai posteggi da assegnare, con le relative dimensioni;
2. al giorno di svolgimento;
3. alle strutture di vendita ammesse o richieste;
4. al divieto di ammissione dei mezzi degli operatori nei posteggi;

5. ai criteri per la formazione della graduatoria di cui all'art. 3 del Regolamento Comunale.

Al bando sarà allegato il modulo della domanda di partecipazione.

Art. 6

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario di posteggio che, entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza, non sia presente nel giorno di svolgimento del mercato è considerato assente e, conseguentemente, il relativo posteggio non occupato viene assegnato giornalmente ad altro operatore.

Vengono altresì giornalmente assegnati anche i posteggi per i quali non è stata rilasciata concessione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Le assegnazioni giornaliere dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ex D. Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a) e b), applicando quale priorità il maggior numero di presenze nel mercato stesso, purchè riferito ad una unica autorizzazione e, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa; il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dal richiedente con autocertificazione.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:

1. sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita;
2. già concessionari di due posteggi nell'ambito del mercato, anche se titolari di altra autorizzazione;
3. che non abbiano effettuato, entro i termini previsti, il pagamento delle somme dovute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:

1. non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
2. se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30 giugno 1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2003, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio non accetti il posteggio disponibile, non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima

dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, salvo cause di comprovata forza maggiore, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.

Art. 7 **Riassegnazione dei posteggi**

Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi.

Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito del mercato, sulla base della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 12.

Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

Art. 8 **Spostamento di posteggio: miglioria-scambio**

Prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi, il Comune provvede agli spostamenti di posteggio (cd. migliorie).

Nel periodo dall'1 al 31 ottobre di ogni anno, il Comune espone l'elenco dei posteggi liberi, per la cui assegnazione gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato stesso possono presentare domanda di miglioria entro il successivo 30 novembre.

Le suddette domande, nel rispetto della vigente normativa sul bollo, vengono esaminate entro il 31 dicembre ed accolte fino ad esaurimento dei posteggi liberi, secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 12.

Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

E' ammesso lo scambio consensuale di posteggi.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

Art. 9
Modalità di accesso degli operatori
e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato per lo specifico posteggio.

Rispetto all'orario del mercato determinato dall'ordinanza sindacale, ogni operatore non può occupare il posteggio di cui è assegnatario prima di un'ora dall'inizio del mercato; all'ora stabilita per l'inizio il posteggio deve essere già occupato dall'assegnatario.

Ciascun operatore non può sgombrare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombro.

Art. 10
Descrizione della circolazione interna al mercato

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di quelli degli assegnatari di cui all'art. 6 del presente regolamento (limitatamente alle operazioni di scarico), nonché nei casi di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori non possono sostare sull'area di mercato, neppure all'interno del posteggio assegnato, e devono essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Art. 11
 Mercati straordinari

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/1999 può svolgersi, occasionalmente, un mercato straordinario nella stessa area mercatale, in giornate diverse da quelle di normale svolgimento.

La partecipazione al mercato straordinario è soggetta alle norme del presente Regolamento, se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quanto previsto circa il conteggio delle presenze, che non vengono considerate.

Sono ammessi gli spuntisti, la cui presenza non modifica la "graduatoria".

Per tali mercati può essere previsto un orario di svolgimento diverso da quello abituale; può essere anche prevista la possibilità di spostamento dei posteggi, in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area, al fine di ottenere quanto più possibile contiguità dei banchi e migliore organicità dei percorsi del mercato.

Art. 12
Gestione del registro delle presenze maturate

Presso i competenti Servizi comunali sono tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e delle rispettive dimensioni;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa ed alla data di assegnazione;
- c) la graduatoria dei titolari di posteggio formulata applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - ♦ maggiore anzianità dell'attività nel mercato, ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
 - ♦ in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione;
 - ♦ in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di attività su area pubblica della ditta concessionaria del posteggio, risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente per territorio;
- d) la graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - ♦ maggiore numero di presenze maturate nel mercato (riferite ad un'unica autorizzazione);
 - ♦ in caso di parità di presenze, maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore (nel caso di società, del legale rappresentante o di un socio), oppure di dipendenti e/o di collaboratori familiari, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Art. 13
Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo, non si considerano:

1. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
2. le assenze maturate sui mercati straordinari.

E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano

debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante; a quest'ultimo possono essere imputate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio sono revocate:

- ◆ a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
- ◆ per mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo di tempo, per anno solare, superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentati;
- ◆ qualora non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a mesi sei, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità;
- ◆ per cessione a soggetti ed aziende terzi che non ne abbiano titolo;
- ◆ qualora vengano poste in vendita merceologie non ammesse dal presente regolamento.

La concessione di posteggio è revocata:

- ◆ per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere;
 - nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

- ◆ nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 15

Norme in materia di funzionamento del mercato

Gli operatori sono obbligati:

- ◆ a rendere noto il prezzo della merce posta in vendita, anche se non in modo direttamente visibile;
- ◆ ad esibire l'originale dell'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge;
- ◆ a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita e dopo averne ridotto al minimo il volume, a raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e a depositarli negli appositi contenitori, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili".

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito; è vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente segnato. Non si possono occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

E' vietato l'uso dei generatori di corrente, delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.

Al servizio di vigilanza provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Art. 16

Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, semprechè venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1999.

A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita ai danti causa.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

Art. 17

Comitato consultivo di mercato

Al fine di collaborare con l'Amministrazione comunale e di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, è previsto il Comitato consultivo del Mercato dell'Antiquariato, composto da:

- ◆ Sindaco o suo delegato, che la presiede
- ◆ n. 1 rappresentante dell'ANVA - Confesercenti
- ◆ n. 1 rappresentante della FIVA - Confcommercio
- ◆ n. 2 rappresentanti degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato.

Il Comitato consultivo esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:

- ◆ iniziative di valorizzazione del mercato, sotto il profilo della qualità, della promozione, delle iniziative speciali;
- ◆ calendario delle edizioni straordinarie del mercato;
- ◆ attinenza dei prodotti alla tipologia del mercato;
- ◆ andamento del mercato;
- ◆ tariffe.

Può altresì essere convocata per discutere di ogni altra questione inerente il mercato.

Art. 18

Affidamento della gestione di servizi accessori

La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni direttamente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione del mercato possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad un forma associativa di operatori, che si costituisca tra i componenti l'organico del mercato, con una quota di associati non inferiore al 60% degli ammessi, o a consorzi di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio nel mercato, o ad altra associazione riconosciuta dall'Amministrazione Comunale.

Tale forma associativa dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto che adotterà criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.

Art. 19

Sanzioni

Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.